

Così uno studio del Consiglio nazionale del notariato sul Codice della crisi d'impresa

# Paracadute su perdite societarie

## Tre norme sospendono l'obbligo di riduzione del capitale

DI CHRISTINA FERIOZZI

Il controllo giudiziario può garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale. In ben tre diverse disposizioni il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (ccii) prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell'operatività della relativa causa di scioglimento. L'accesso a tali procedure è consentito anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione. Intatti restano, invece, gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile. È quanto evidenzia il notariato nazionale nello studio n.100-2023/I, recante: Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d'impresa.

**L'operatività della norma e le responsabilità.** Per incentivare la risoluzione delle situazioni di crisi d'impresa, il dlgs 14/2019 (ccii) prevede la sospensione, pur in presenza di perdite rilevanti, degli obblighi di riduzione nominale del capitale, come pure di ricapitalizzazione e, così, anche della operatività della relativa causa di scioglimento. La previsione, inserita in tre diverse disposizioni (art. 20, nella composizione negoziale, art. 64, negli accordi di ristrutturazione e art. 89, nel concordato preventivo), consente alle società con perdite rilevanti (perfino con patrimonio netto negativo), di accedere ad una delle tre procedure di risoluzione. In ottica operativa, evidenzia a riguardo il notariato che mentre restano in vigore tutti gli obblighi di natura informativa, viene sospeso l'obbligo di

procedere alle riduzioni nominali del capitale, quando le perdite, superiori al terzo, non si riducano sotto tale soglia nell'esercizio successivo a quello nel quale vengono accertate (artt. 2446 e 2482 bis c.c.). Altresì sospeso l'obbligo di ricapitalizzare la società per dotarla di un capitale pari al minimo di legge, quando, sempre per effetto di perdite superiori al terzo, il patrimonio netto risulti inferiore al capitale nominale minimo (artt. 2447 e 2482 ter c.c.), salva, in ogni caso, la possibilità di trasformazione. Ciò comporta, tuttavia, che non viene meno l'obbligo, per l'organo gestorio di convocare i soci perché gli stessi, sulla base di apposita relazione sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata dalle osservazioni dell'organo di controllo, se previsto, possano prendere gli opportuni provvedimenti. In proposito lo studio evidenzia la necessità di valutare l'individuazione dei diversi profili di responsabilità degli amministratori nell'ambito dell'operatività in ciascuna delle tre citate previsioni. Va infatti considerato che dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 2486 c.c., discende la responsabilità degli amministratori, che pure conservano il potere di amministrare la società al verificarsi di una causa di scioglimento (fino alla consegna ai liquidatori della documentazione contabile previste dall'art. 2487 bis 3° comma c.c.), per atti o omissioni compiuti in violazione dell'obbligo di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale.

**La casistica applicativa.** La composizione negoziale, apre una parentesi temporale per lo svolgimento di trattative

tra privati, agevolate da un esperto terzo ed imparziale, incentivate dalla previsione di benefici a favore dell'imprenditore. Con il deposito dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative è prevista, infatti, la disapplicazione delle disposizioni di riduzione del capitale per perdite, ove l'imprenditore renda specifica dichiarazione in tal senso. Negli accordi di ristrutturazione, dalla data di deposito della domanda di omologazione, o dalla richiesta di misure cautelari e protettive e sino alla sua omologazione, non si applica il sistema di riduzione del capitale per perdite e per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive, l'applicazione dell'art.2486 c.c.. Per il concordato preventivo, la disapplicazione delle norme in materia di riduzione del capitale per perdite ed il conseguente operare della causa di scioglimento, è fissato un dies a quo, che non lascia spazio a dubbi interpretativi, poiché coincidente, esclusivamente, con il deposito della domanda.

Per il concordato, come per gli accordi di ristrutturazione, tuttavia, suggerisce il notariato che si possa indagare sulla possibilità di procedere, su basi volontarie, alle operazioni per le quali le norme in commento dispongono la sospensione degli obblighi.

— © Riproduzione riservata —

